

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08801/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8801 del 2021, proposto da

Mariarosaria Cretella, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno, Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Comune di Roma - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso CUIA/RM», pubblicato in data 30 agosto 2021 sul sito web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non vi risulta utilmente inclusa;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 2 agosto 2021 tramite accesso alla propria area riservata, presente sul sito web dell'Amministrazione resistente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 20,40, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante e dalla presenza di due domande identiche;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 26 e 27, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 26 e 27 del questionario di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- della graduatoria di merito del concorso, di prossima pubblicazione, nella parte in cui l'odierna parte ricorrente non risulterà utilmente inclusa tra i candidati vincitori;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo

degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta, ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse, del «Concorso pubblico, per esame, per il conferimento di n. 250 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto - Codice concorso CUIA/RM»;

e per la condanna

della p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria di merito del concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la valutazione riportata in ordine al quesito n. 27 in quanto, tenuto conto delle *leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*, ed in particolare dell'art. 42, comma 2 nel suo complesso, non

appare, prima facie, ipotizzabile la competenza del Consiglio comunale alla stipulazione dei contratti; per cui nessuna delle risposte indicate nella formulazione del relativo quiz, tra le quali il candidato avrebbe potuto scegliere quella esatta, poteva considerarsi tale;

- per effetto dell'erronea formulazione delle risposte collegate al quesito e della conseguente errata risposta fornita a cui è stato verosimilmente indotto il concorrente, questi avrebbe diritto, in astratto, all'attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame ed in particolare dell'aspetto sopra evidenziato;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 28, comma 3, c.p.a., è opportuno che il processo si svolga nei confronti di tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati, al contempo, utilmente collocati in graduatoria, anche con riserva, e che pertanto ne va ordinato l'intervento;

- per l'elevato numero dei possibili controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami del gravame;

- la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e dal quale risulti:

l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare, con compensazione allo stato delle spese della presente

fase, la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Compensa spese.

Fissa l'udienza pubblica del 20 aprile 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 6 ottobre e 5 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO